|  |  |
| --- | --- |
|  | **COMUNE di CAMPIONE d’ITALIA**  **Provincia di Como**  **P.le Maestri Campionesi – 22060 CAMPIONE D’ITALIA**  **www.comune.campione-d-italia.co.it** |

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)**

**2016/2018**

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25.1.2016.

**INDICE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTRODUZIONE – AGGIORNAMENTO DEL PIANO 2016-2018** | | |
| **1** | **PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.** | |
| 1.1 | Data e documento di approvazione del P.T.P.C. | |
| 1.2 | Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione | |
| 1.3 | Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione | |
| 1.4 | Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C. | |
| **2** | **GESTIONE DEL RISCHIO** | |
| 2.1 | Attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione | |
| 2.2 | Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio | |
| **3** | **FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE** | |
| 3.1 | Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione | |
| 3.2 | Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione | |
| 3.3 | Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione | |
| 3.4 | Contenuti della formazione in tema di anticorruzione | |
| 3.5 | Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione | |
| 3.6 | Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione | |
| **4** | **CODICI DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA** | |
| 4.1 | Integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici | |
| 4.2 | Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento | |
| 4.3 | Indicazione dell’ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del codice | |
| 4.4 | La trasparenza e il Piano triennale della trasparenza ed integrità | |
| **5** | **ALTRE INIZIATIVE** | |
| 5.1 | Eventuale rotazione del personale. Indicazione dei criteri. | |
| 5.2 | Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione | |
| 5.3 | Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite | |
| 5.4 | Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità | |
| 5.5 | Modalità per verificare il rispetto del divieto dei svolgere attività incompatibili dopo la cessazione | |
| 5.6 | Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici |
| 5.7 | Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito |
| 5.8 | Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti |
| 5.9 | Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti |
| 5.10 | Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti |
| 5.11 | Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere |
| 5.12 | Iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e dell’organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa |
|  | **ALLEGATI** |
| **A** | **Piano triennale 2016-2018 per la Trasparenza e l’Integrità.** |
| **B** | **Modello da utilizzare per le segnalazioni di illecito** |

**INTRODUZIONE**

La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. La suddetta Convenzione prevede che ciascuno stato debba elaborare ed applicare delle efficaci politiche per prevenire la corruzione e l’illegalità magari in collaborazione con gli altri stati firmatari della Convenzione stessa.

Il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente ad oggetto *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.* La legge in questione è stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

La legge n.190/2012 ss.mm.ii. prevede una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione che questo Comune ha individuato nella figura del Segretario Generale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27.9.2013;

Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 ss.mm.ii. anche i seguenti e successivi atti normativi:

– D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e* ss.mm.ii.*;*

– D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190” e* ss.mm.ii.*;*

– d.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e* ss.mm.ii.

Infine, per una completa ma non esaustiva disamina dei più importanti documenti emessi dalle Autorità Nazionali in materia di anticorruzione, a cui si è fatto riferimento per la elaborazione e l’aggiornamento annuale del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, occorre ricordare:

* le *“Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190”;*
* la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica recante “*legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
* la nota dell’Anci del 21 marzo 2013 “*Disposizioni in materia di anticorruzione”;*
* l’Intesa, *ai sensi dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190* sancita dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali in data 24 luglio 2013;
* la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 della Civit oggi Autorità Nazionale Anticorruzione, con cui è stato approvato il “*Piano Nazionale Anticorruzione”,* predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, corredato di n. 6 allegati oltre a n. 17 tavole sinottiche;
* la determinazione n. 12 del 28.10.2015 con la quale ANAC ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione.

Coerentemente con l’indirizzo formulato da ANAC con la deliberazione n. 72/2013, entro il 31 gennaio si procede all’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione individuando, con maggiore dettaglio, le attività nell’ambito delle quali è da ritenersi più elevato il rischio di corruzione, anche a seguito dell’attività di monitoraggio posta in essere.

Nell’adempimento del suddetto obbligo, nell’aggiornamento 2015-2017, sono state individuate attività a più elevato rischio di corruzione, con le relative cautele, anche sulla base della storia dell’Ente nonché sulla percezione discendente dalla casistica di rilievo nelle materie sottoposte a controllo.

Nell’ambito delle attività di aggiornamento del piano, è indispensabile riferirsi alla determinazione ANAC citata con la quale, analizzate le criticità individuate nelle analisi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, vengono forniti utili ed impegnativi suggerimenti per una migliore e più condivisa formazione e per l’aggiornamento dei PTPC attraverso una sempre più consapevole gestione dei rischi che non può prescindere da un’approfondita analisi del contesto.

Nel solco delle indicazioni contenute nel PNA di cui alla determinazione ANAC 12/2015, l’aggiornamento per il triennio 2016-2018 mira ad indicare con maggiore dettaglio gli obiettivi di miglioramento della gestione del rischio nel modo seguente:

1. **Analisi del contesto**
2. Raccolta interna all’Ente di dati oggettivi che consentano di avere un quadro della realtà amministrativa su cui il piano è chiamato ad intervenire;
3. Raccolta di elementi da soggetti esterni in possesso di dati che possano aiutare a tracciare le caratteristiche dell’Ente;
4. **Mappatura dei processi**
5. Analisi dell’applicabilità di un primo nucleo di processi ricavabile dall’Allegato 2 del PNA ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o di processi;
6. Identificazione delle Aree/Settori/Uffici deputati allo svolgimento dei processi;
7. **Analisi e valutazione dei processi**
8. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini sia di impatto sia di probabilità)
9. **Identificazione e valutazione dei rischi**
10. Analisi dell’applicabilità dei rischi specifici, inseriti e proposti, ed individuazione eventuale di nuovi rischi specifici associati ai processi come maggiormente rischiosi;
11. Valutazione dei rischi specifici (in termini sia di impatto sia di probabilità)
12. **Identificazione delle misure**
13. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio avendo presente che esistono due classi di misure obbligatorie previste dalla L. 190/2012 e declinate nel PNA nonché quelle ulteriori che potranno essere indicate all’interno del piano.

I risultati degli interventi posti in essere nel corso della singola annualità, saranno il punto di partenza per l’aggiornamento annuale del presente documento.

**1. PROCESSO DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.**

**1.1. Data e documento di approvazione del P.T.P.C.**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 del Comune di Campione d’Italia è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 25.1.2016. L’originario piano triennale di prevenzione della corruzione era stato approvato in data 29.1.2014 con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 e successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 30.1.2015.

**1.2. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione**

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:

– L’autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

– il responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale pro-tempore del Comune che è anche responsabile della trasparenza) che ha proposto all’organo di indirizzo politico l’adozione del presente piano. Inoltre**,**  il suddetto responsabile, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; verifica, d’intesa con il funzionario responsabile di posizione organizzativa competente, la possibile rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell’attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette la relazione di cui sopra all’organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull’attività svolta;

– tutti i funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente piano;

– l’O.I.V. partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; esprimono parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso;

– l’Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria; propone l’aggiornamento del codice di comportamento;

– tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio funzionario responsabile di posizione organizzativa o all’U.P.D.; segnalano casi di personale conflitto di interessi;

– collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel presente piano e segnalano le situazioni di illecito.

**1.3. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione**

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti:

– l’A.N.A.C che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;

– la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;

– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo;

– la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi;

– Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

– il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;

– la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti.

**1.4. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.**

Una volta approvato il P.T.P.C. aggiornato viene pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di questa Amministrazione. Restano pubblicate anche tutte le versioni precedenti del Piano.

**2. GESTIONE DEL RISCHIO**

**2.1. Attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Struttura responsabile** | **Ambito del rischio** | **Rischi / comportamenti illeciti**  **prevedibili (a titolo esemplificativo)** | |
| ***AREA TECNICO-STATISTICO-INFORMATICA*** | Edilizia Residenziale  Convenzionata | Assegnazione illegittima degli alloggi  per mancato possesso dei requisiti | |
| Pianificazione generale | Illegittima richiesta di varianti di  destinazioni d'uso, di presentazione  illegittima di richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di varianti agli strumenti urbanistici | |
|  | Alienazioni di beni immobili | Violazione delle norme in materia di  gare pubbliche | |
|  |  |  | |
| ***TUTTE LE AREE***  ***AFFIDAMENTI/CONTRATTI*** | Affidamenti diretti | Inserimento od omissione di dati che  falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo) | |
| Contratti pubblici | I n fase di stipula (fase finale del  procedimento di scelta del contraente): mancato controllo, irregolarità o mancanza di Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo | |
| Espletamento di gare | Per gli affidamenti di competenza:  aggiudicazione illegittima; illegittima  iscrizione all'Albo; errata individuazione della tipologia di gara; non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara; predisposizione  di un bando ad hoc per società;  manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte | |
| Banche Dati | Per affidamenti di competenza e per i  controlli in sede di stipula dei contratti: CONTROLLI D.U.R.C. e CASELLARI (omissione richiesta d.u.r.c./casellari, mancanza controllo di eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a parti secretate ) | |
|  | Espletamento di gare | Omesso controllo | |
|  | Acquisto di elaboratori  elettronici, stampanti, programmi informatici e altri beni  Banche Dati | Violazione delle norme in materia di  gare pubbliche (servizi, forniture)  Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | |
|  |  |  | |
| ***AREA TECNICO-STATISTICO-INFORMATICA***  ***EDILIZIA PRIVATA*** | Banche Dati | Illegittima gestione dei dati in possesso  dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | |
| Certificato di conformità  edilizia e agibilità | Omesso controllo di abuso edilizio | |
|  |  | |
| Permesso di costruire | Errato calcolo della somma dovuta a  titolo di rimborso | |
| Rilascio del permesso di costruire in  violazione della normativa urbanistico- edilizia | |
| Rilascio della proroga di fine lavori in  assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo | |
| Rilascio della proroga di inizio lavori in  assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo | |
| Rilascio della variante in violazione della  normativa urbanistico-edilizia | |
| Permesso di costruire in  Sanatoria | Errato calcolo della somma dovuta a  titolo di rimborso | |
| Rilascio del permesso di costruire in  violazione della normativa urbanistico- edilizia | |
|  | Vigilanza edilizia | Omesso controllo | |
|  | Illeciti edilizi | Accordi per mancato espletamento del procedimento |
|  |  |  |  |
| ***AREA TECNICO-STATISTICO-INFORMATICA***  ***LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI*** | Affidamento di servizi | Violazione delle norme in materia di  gare pubbliche - affidamento di servizi a soggetti | |
| Lavori Pubblici | Modifiche in favore di soggetti | |
| Omesso o irregolare controllo | |
| Violazione delle norme in materia di  gare pubbliche - affidamento di lavori a società | |
| Violazione delle norme in materia di  gare pubbliche - affidamento di lavori a soggetti | |
|  |  |  | |
| ***AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI***  ***SERVIZI SOCIALI*** | Assistenza diurna a favore dei disabili | Valutazione effettuata da unità di  valutazione multidisciplinare | |
| Assistenza diurna e notturna per anziani non autosufficienti | Rischi connessi agli affidamenti diretti | |
| Rischi connessi all'attività della  commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto | |
| Assistenza educativa e psicologica a minori | Rischi connessi agli affidamenti diretti | |
| Banche dati | Illegittima gestione dei dati in possesso  dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | |
| Facilitazioni per la ricerca  della casa | Violazione delle norme in materia di  gare - alterazione delle graduatorie | |
| Interventi a favore di adulti | Rischi connessi agli affidamenti diretti | |
| Interventi a favore di adulti,  anziani, disabili non autosufficienti | Rischi connessi alle varie modalità di  spesa | |
| Interventi a sostegno | Arbitrarietà della valutazione effettuata | |
| Appalti di servizi e forniture | Regolamentazione di qualsiasi servizio  attivato dal Comune, sia in forma diretta che in affidamento.  Regolamentazione di ogni procedimento amministrativo con definizione dei termini, negli avvisi, nei bandi e nella modulistica  Relazione circostanziata a cura dell’Assistente Sociale contenente le motivazioni per la concessione dell’assistenza economica quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, pur non materialmente allegata e obbligatoriamente riservata  Redazione di atti la cui premessa contenga il puntuale richiamo alle fonti normative e documentali da cui deve derivare la decisione | |
| Concessione/Erogazione di  sovvenzioni e attribuzione di vantaggi economici |
| Autorizzazioni/Concessioni |
| Assistenza economica ad  Indigenti |
| ***AREA TECNICO-STATISTICO-INFORMATICA***  ***PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE***  ***SERVIZIO IGIENE URBANA*** | Controlli ambientali | Omissione dei controlli - alterazione  delle valutazioni | |
| Affidamento in concessione | |
|  |  | Accordi per mancato espletamento del  procedimento | |
|  |  |  | |
| ***AREA ECONOMICO-FINANZIARIA***  ***PERSONALE*** | Anagrafe delle prestazioni | Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità | |
| Assunzioni art. 110 D.lgs 267/2000 | Mancanza di una normativa specifica per la selezione e l'assunzione- incarico | |
| Assunzioni art. 90 D.lgs 267/2000 | Conferimento di indennità | |
| Incarico fiduciario | |
| Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato | Distorsione ed errata valutazione circa l'indicazione della tipologia giuridica d'inquadramento | |
| Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative per l'attivazione della somministrazione di lavoro | |
| Somministrazione di lavoro | |
| Descrizioni strutturate proposte dal richiedente e predisposte per lavoratore | |
| Richiesta non coerente alle esigenze espresse | |
| Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | Valutazioni dei curricula | |
| Nomina di commissari per la selezione | |
| Predisposizione di un avviso specifico | |
| Organizzazione e realizzazione del singolo corso di formazione | Scelta del fornitore | |
| Procedure di concorso per la selezione del personale | Nomina di commissari per la selezione | |
| Predisposizione di prove per le valutazioni dei candidati | |
| Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001 | Nomina di commissari per la selezione | |
| Predisposizione di prove per le valutazioni | |
|  |  |  | |
| ***AREA AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI*** | Redazione Piano Anti-  Corruzione | Individuazione dei procedimenti a  rischio di corruzione | |
| ***AREA ECONOMICO – FINANZIARIA***  ***UFFICIO TRIBUTI*** | ICI/IMU/IUC | Omesso accertamento - riscossione,  conteggio errato, applicazione delle norme | |
| ***AREA POLIZIA LOCALE*** | Attività di polizia giudiziaria | Accordi per espletamento delle attività | |
| Banche dati | Illegittima gestione dei dati in possesso  dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | |
| Controllo attività  commerciali ed edilizie | Mancato accertamento di violazione di  leggi - cancellazione di sanzioni amministrative -alterazione dei dati | |
| Controllo della circolazione stradale | Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni  amministrative -alterazione dei dati | |
|  |  |  | |
| ***AREA TECNICO-STATISTICO-INFORMATICA***  ***SPORT E TEMPO LIBERO***  ***SERVIZIO CULTURA*** | Gestione impianti sportivi | Violazione delle norme in materia di  gare ed affidamenti pubblici | |
|  |  | |
| ***AREA AFFARI GENERALI – ISTITUZIONALI***  ***SERVIZI SOCIALI*** | Politiche giovanili | Violazione delle norme in materia di  gare ed affidamenti pubblici | |
|  |  |  | |
| ***AREA POLIZIA LOCALE***  ***ATTIVITÀ PRODUTTIVE,E SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO*** | Assegnazione autorizzazioni | Omesso controllo | |
|  |  | Illeciti commerciali:  accordi per mancato espletamento del procedimento | |
|  |  |  | |
| ***AREA SERVIZI AL CITTADINO E AREA ECONOMICO-FINANZIARIA***  ***SUSSIDI INTEGRATIVI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AI CITTADINI*** | Concessione/Erogazione di  sussidi e attribuzione di vantaggi economici | Redazione di atti la cui premessa contenga il puntuale richiamo alle fonti normative e documentali da cui deve derivare la decisione | |
|  |  |  | |
| ***AREA CONTROLLI CASINO’*** | Controllo regolarità dei giochi autorizzati ed esercitati nella Casa da gioco municipale | Omesso controllo | |
|  |  | Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità | |
|  |  |  | |
| ***TUTTI LE AREE*** | Contratti pubblici | Mancato controllo D.U.R.C. e antimafia. | |
|  |  | Stipula di incarico o concessione in | |
| assenza di determina o provvedimento | |
| idoneo, scelta tipologia di contratto | |
| (contratto pubblico o scrittura privata) | |

Attraverso le attività di analisi del contesto, mappatura dei processi e loro analisi e valutazione come descritti in premessa, sulla scorta delle indicazioni del nuovo PNA di cui alla determinazione ANAC 12/2015, il punto 2.1. del presente piano sarà oggetto del primo intervento di aggiornamento nelle modalità previste.

**2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio**

L’attività di valutazione del rischio viene effettuata per ciascun processo o fase di processo mappato.

Per valutazione del rischio si intende il processo di **identificazione, analisi e ponderazione del rischio**.

**Identificazione del rischio**

Consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;

b) dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l’amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in considerazione i criteri indicati nell' Allegato 5 “Tabella valutazione del rischio” al P.N.P.C.

L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza con il coordinamento del responsabile della prevenzione e con il coinvolgimento dell’O.I.V. il quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.

**L’analisi del rischio**

Consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.P.C. (già sopra citata).

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Per l’attività di analisi del rischio verrà utilizzato il supporto dell’O.I.V., con il coinvolgimento dei dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

**La ponderazione del rischio**

Consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.

L’analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento.

La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi.

Anche la ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

**3. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

**3.1. Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione**

In tema di formazione la normativa di riferimento è contenuta nell’ articolo 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo periodo, prevede testualmente:

*«13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.»*

Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n. 10 recante *“Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche”* costituisce *“linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti”* anche per gli enti territoriali.

Nell’ambito del piano annuale di formazione, e pertanto all’interno dei limiti finanziari previsti dalla normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione.

I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con Capo Area Economico-Finanziario, nell’ambito delle competenze assegnate in materia di risorse umane.

**3.2. Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione**

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;

b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, agli incaricati di funzioni dirigenziali addetti alle aree a rischio, agli istruttori direttivi delle aree esposte a rischio.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.

**3.3.Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione**

Il livello generale di formazione rivolto a tutti i dipendenti, a seguito dell’intervento posto in essere nel corso dell’anno 2014 attraverso modalità e-learnig verrà aggiornato, con le medesime modalità, a seguito di valutazione congiunta dei funzionari responsabili di posizione organizzativa.

Il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, sarà demandato ad autorità esterne con competenze specifiche in materia, individuate nel Piano annuale di formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione

A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del precedente punto (3.2.), su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, incontri periodici per approfondire le tematiche dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e della legalità e nel corso dei quali potranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione comunale al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni.

**3.4. Contenuti della formazione in tema di anticorruzione**

Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare l’aggiornamento delle competenze (*approccio contenutistico*) e le tematiche dell’etica e della legalità. Le iniziative formativa aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare (*o la normativa disciplinare*), dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i collaboratori a vario titolo dell’amministrazione comunale, devono basarsi prevalentemente sull’esame di casi concreti.

Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 3.2., avrà come oggetto le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione comunale.

**3.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione**

Per l’avvio al lavoro ed in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi verranno programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di “tutoraggio”.

Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

**3.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione**

Alla formazione in materia di anticorruzione è dedicata una quota non inferiore ad un quarto della totalità delle ore di formazione.

**4. CODICI DI COMPORTAMENTO**

**4.1. Integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, questo Comune, nell’approvare lo specifico codice di comportamento applicabile ai propri dipendenti, ha apportato le seguenti integrazioni e specificazioni:

a) all’articolo 3 “Regali, compensi ed altre utilità” è stato precisato come verranno utilizzati dall’amministrazione i regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti. Inoltre si è stabilito che in caso di cumulo di più regali di valore inferiore ad € 150 (limite massimo consentito) quelli che complessivamente superano tale valore dovranno essere messi a disposizione dell’Amministrazione;

b) all’articolo 4 “Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni” è stato individuato, in modo specifico gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Inoltre è stato determinato in 30 giorni il termine entro cui il dipendente deve comunicare al proprio superiore gerarchico o responsabile dell’ufficio o servizio la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui interessi possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio o servizio di appartenenza;

c) all’articolo 6 “Obbligo di astensione” viene stabilito che il dipendente che deve astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi , ecc. deve comunicarlo immediatamente al superiore gerarchico o responsabile dell’ufficio o servizio per dar modo a quest’ultimo di controllare l’effettività delle ragioni dell’astensione ed eventualmente consentirgli, entro i termini procedimentali previsti, di assegnare la trattazione della pratica ad altro dipendente;

**4.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento**

Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al superiore gerarchico o funzionario responsabile di posizione organizzativa del servizio o ufficio di appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure valutata la competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari rimette la pratica a quest’ultimo ovvero, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica all’Autorità competente.

**4.3. Indicazione dell’ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del codice**

La competenza ad emanare pareri sull’applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene individuata nel Responsabile della prevenzione della corruzione.

**4.4. La trasparenza ed il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità**

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

– la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione dei funzionari;

– la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;

– la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo delle risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;

– la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, pertanto, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Per questi motivi la L. n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della L. 241/1990 e, successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n. 150/2009.

Questo Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29.1.2014 ha approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Il suddetto Piano è stato aggiornato nei suoi contenuti con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 30.1.2015, e costituisce una sezione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, cui viene allegato.

Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii., nella L. 190/2012 ss.mm.ii. e nelle altre fonti normative.

Gli adempimenti in materia di trasparenza si conformano alle Linee Guida della CIVIT riportate nella delibera n. 50/2013 ed alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.

Il Responsabile della Trasparenza di questo Comune è il Segretario Generale ed è stato nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27.9.2013.

**5. ALTRE INIZIATIVE**

**5.1. Eventuale rotazione del personale**

Per le difficoltà connesse alle caratteristiche organizzative nonché alle peculiarità strutturali del Comune di Campione d’Italia, non è prevedibile a priori la rotazione programmata del personale ai soli fini del presente piano triennale di prevenzione della corruzione, fatte salve situazioni particolari sottoposte all’Amministrazione Comunale dal responsabile della prevenzione della corruzione.

Indicativamente ogni 5 anni, alla scadenza dell’incarico di funzioni dirigenziali, i funzionari responsabili di posizione organizzativa, i responsabili di servizio operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione, indicate al punto 2.1. del presente Piano, potranno essere trasferiti in altre/i aree/settori dell’amministrazione comunale. Ogni 10 anni, il trasferimento riguarderà anche i responsabili di procedimento operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Per i trasferimenti sopra indicati verranno utilizzate procedure trasparenti e volontarie. Pertanto si provvederà a pubblicare appositi avvisi/bandi interni nei quali dovranno essere indicati:

a) l’indicazione dell’area/settore da assegnare;

b) i requisiti professionali e culturali da possedere;

c) i termini per la presentazione delle domande.

Apposita commissione presieduta dal responsabile della prevenzione della corruzione, procederà alla proclamazione dei vincitori.

La procedura sopra descritta dovrà avvenire in modo da assicurare continuità all’azione tecnico-amministrativa dell’amministrazione comunale. Pertanto si attuerà con un affiancamento fra il dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa/responsabile di settore o servizio uscente e quello subentrante di almeno 6 mesi.

Un apposito atto dell’autorità di indirizzo politico individuerà un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie dell’ufficio o servizio a rischio di corruzione che potranno essere escluse dalla rotazione.

**5.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

L’art. 1, comma 19, della L. n. 190/2012 che ha sostituito il comma 1, dell’articolo 241 del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente dispone:

*«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.».*

Inoltre, occorre tenere in debita considerazione i seguenti commi sempre dell’art. 1 della L. n. 190/2012:

*«21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.*

*22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.*

*23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

*24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l’importo massimo spettante al dirigente pubblico per l’attività arbitrale. L’eventuale differenza tra l’importo spettante agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.*

*25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.»*

Nel sito istituzionale dell’amministrazione comunale, nella home page, verrà data immediata pubblicità della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l’amministrazione stessa. Tale avviso pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri per verificare il rispetto del principio di rotazione.

**5.3. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite**

Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario incaricato di compiti dirigenziali di diversi incarichi conferiti dall’amministrazione comunale può comportare il rischio di una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, un apposito regolamento disciplinerà gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti dell’amministrazione. Tale regolamento terrà conto dei seguenti criteri e principi direttivi:

– in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l’amministrazione deve valutare gli eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere svolta in maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istitizionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se funzionario responsabile di p.o., di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria;

– il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere l’amministrazione a negare lo svolgimento dell’incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione);

– gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, dovranno essere comunicati al D.F.P. in via telematica;

– dovrà essere disciplinata espressamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

**5.4. Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità**

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ha disciplinato:

a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;

b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;

c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

– incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

– incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine,* non fossero note all’amministrazione comunale e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.

Invece i Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Comunque, l’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l’amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale.

**5.5. Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione**

L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone:

*«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»*

I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).

Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:

a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

c) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

**5.6. Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici**

Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l’Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

a) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

b) all’atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile di posizione organizzativa o di direttore generale;

c) all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L’accertamento dovrà avvenire:

– mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio preposto all’espletamento della pratica;

– mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all’art. 18 dello stesso D.Lgs.

Alcuni aspetti rilevanti:

– in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del tribunale);

– la specifica preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 35-bis riguarda sia l’attribuzione di incarico o l’esercizio delle funzioni direttive; pertanto l’ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa;

– la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Qualora all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l’amministrazione:

– si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;

– applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013;

– provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale dovrà essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.

**5.7. Modello da utilizzare per le segnalazioni di illecito. Adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua tali segnalazioni.**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il modello da utilizzare per la segnalazione di condotte illecite (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi). Il modello viene allegato al presente Piano.

L’art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001, così come aggiunto dall’art. 51 della legge n. 190/2012 prevede:

*«1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

*2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.*

*3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nelle quale le stesse sono state poste in essere.*

*4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.».*

Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

a) deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione; Il responsabile dovrà valutare se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

– al dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

– all’Ufficio Procedimenti Disciplinari; L’U.P.D. per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

– all’Ispettorato della Funzione Pubblica che dovrà valutare l’opportunità/necessità di avviare un’ispezione per acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

b) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o alle R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata fatta dal responsabile della prevenzione;

c) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il Presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

d) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell’amministrazione per ottenere:

– un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino immediato della situazione precedente;

– l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del tribunale del lavoro e la condanna nel merito;

– il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

L’Amministrazione Comunale, inoltre, pubblica, sul proprio sito web istituzionale, un avviso che informa i dipendenti sull’importanza dello strumento e sul loro diritto di essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché dei risultati dell’azione cui la procedura di tutela del segnalante ha condotto

**5.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

Dopo il pronunciamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a mezzo determinazione n. 4/2012 circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche questa amministrazione comunale, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, predisporrà ed utilizzerà protocolli di legalità e patti di integrità per l’affidamento di commesse.

Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia che “il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”.

**5.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti**

L’Amministrazione Comunale, entro il triennio di durata del presente piano, realizzerà un programma informatico, che potrà anche essere legato al protocollo informatico, per il controllo del rispetto dei termini procedimentale con cui possano emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. La competenza del monitoraggio spetterà, in primo luogo a tutti i funzionari responsabili di posizione organizzativa, ognuno per la propria area/settore di attività, ed inoltre, in generale, al responsabile della prevenzione.

**5.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti**

Inoltre verrà realizzato, sempre entro il triennio di validità del presente piano, un programma informatico che metta in evidenza i rapporti amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. Il soggetto competente all’adozione della suddetta misura è il responsabile della prevenzione.

**5.11. Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nell’ambito di concorsi e selezioni del personale**

Le medesime iniziative intraprese per i soggetti che stipulano contratti con l’Amministrazione saranno programmate anche nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nell’ambito di concorsi e selezioni del personale ai fini verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. Il soggetto competente all’adozione della suddetta misura è il responsabile della prevenzione.

**5.12. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

Nel termine del triennio di valenza del P.T.P.C. si cercherà di predisporre, nell’ambito delle risorse a disposizione di questa Amministrazione, un sistema di monitoraggio informatico attraverso un sistema di reportistica che permetta al responsabile della prevenzione di monitorare costantemente l’andamento dell’attuazione del Piano dando così la possibilità, allo stesso, di poter intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso occorressero delle modifiche.

I report dovranno essere predisposti dai funzionari responsabili di posizione organizzativa, ognuno per la propria/o area/settore di appartenenza. La consegna o l’invio tramite il sistema intranet interno all’amministrazione dovrà avvenire, improrogabilmente, entro il trenta novembre di ogni anno. Il rispetto del suddetto termine tassativo consente al responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione annuale, da pubblicare nel sito web dell’amministrazione e da trasmettere all’organo di indirizzo politico, entro il 15 dicembre di ogni anno.